

PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Edizione: n. 1

CdA 06 Novembre 2024

INDICE

1. INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. DESTINATARI DEL DOCUMENTO.....	3
3. PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO	3
3.1 INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	4
3.2 COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA.....	5
4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	5

1. INTRODUZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In data 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. benchmark) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. In particolare, l'art. 28 del BMR prevede l'obbligo, in capo alle banche che utilizzano un indice di riferimento, di redigere e mantenere aggiornati solidi piani che descrivano le azioni che attuerebbero in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento. In conformità a tale disposizione, in data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore l'art. 118-bis del Testo Unico Bancario che disciplina le modalità mediante le quali le banche devono attuare i piani di sostituzione degli indici e nello specifico prevede che le banche e gli intermediari finanziari li pubblichino, anche per estratto, e li mantengano costantemente aggiornati sul proprio sito internet.

2. DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente Piano si applica dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Banca a tutti i contratti finanziari conclusi dalla stessa, con clienti consumatori e con clienti non consumatori. In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, il presente Piano di Sostituzione si applica a tutti i servizi bancari e finanziari prestati dalla Banca quali, a titolo di esempio, finanziamenti di credito alle imprese in ogni forma, mutui ipotecari, mutui chirografari, prestiti, aperture di credito e sconfinamenti in conto corrente, conti correnti e depositi, disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB – Testo Unico Bancario.

3. PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Extrabanca svolge un costante monitoraggio della normativa, nazionale ed europea, sul mercato e sull'attività delle controparti di settore per attivarsi prontamente ed adeguarsi in caso di aggiornamenti relativi alle circostanze da tenere in considerazione, che riguardano:

- 1) la **“cessazione”**, ovvero il venir meno, permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'amministratore dell'indice;
- 2) la **“variazione sostanziale”**, da intendersi come la modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell'indice, escludendo, quindi, le variazioni quantitative del parametro meramente dovute alla naturale fluttuazione del parametro.

Il verificarsi di un evento di cessazione o di variazione sostanziale di un indice di riferimento utilizzato determina l'attivazione del presente Piano. La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con

la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/rilevazione dell'Indice Sostitutivo.

3.1 INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO

La Banca individua un indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice utilizzato nel caso in cui tale indice cessi permanentemente di essere fornito dal proprio amministratore o subisca variazioni sostanziali. Il presente Piano di Sostituzione si applica, inoltre, nel caso in cui il contratto con la clientela non preveda già, in origine, un indice di riferimento alternativo o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi permanentemente di essere fornito o subisca variazioni sostanziali. La scelta dell'indice alternativo è effettuata dalla Banca in conformità agli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater del Regolamento UE 2021/168 del 10/02/2021 che ha modificato il Regolamento UE 2016/1011, e pure tenendo conto delle indicazioni fornite dai Working Group nazionali e internazionali predisposti per l'individuazione dei tassi sostitutivi, oltre che delle indicazioni/raccomandazioni fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo emanati.

L'indice alternativo è approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca, su proposta dell'Amministratore Delegato.

Di seguito, si riporta una tabella nella quale, per ogni indice di riferimento attualmente utilizzato, sono previsti gli indici sostitutivi, con evidenza dell'emittente/amministratore degli stessi.

Indice di riferimento	Amministratore dell'indice di riferimento	Indice sostitutivo	Amministratore dell'Indice sostitutivo
Euribor	European Money Market Institute (EMMI)	Euro short-term rate (€STR)	European Central Bank (BCE)
EURIRS	IBA - ICE Benchmark Administration	Trattandosi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea e considerata la remota possibilità di cessazione, non si ritiene necessario individuare un indice sostitutivo. In caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.	
Tasso BCE	European Central Bank (BCE)	Trattandosi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea e considerata la remota possibilità di cessazione, non si ritiene necessario individuare un indice sostitutivo. In caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.	

In caso di applicazione dell'indice sostitutivo, al fine di rendere - per quanto possibile - omogeneo l'indice sostitutivo all'indice oggetto di sostituzione ed assicurare pertanto che il tasso nominale applicato ai contratti non subisca variazioni rilevanti evitando trasferimento di valore tra le parti, la Banca potrà applicare, anche sulla base delle indicazioni del mercato o delle competenti Autorità, un "valore di aggiustamento" o "spread adjustment" al tasso sostitutivo (maggiorandolo o riducendolo).

3.2 COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Come richiesto dall'articolo 118-bis, comma 3, del TUB, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, la Banca invia una comunicazione al cliente, entro trenta giorni, con le modalità concordate con il cliente stesso per l'invio delle comunicazioni relative ai rapporti contrattuali interessati, indicando:

- 1) la denominazione dell'indice soggetto a cessazione o variazione;
- 2) l'indice di riferimento sostitutivo o le modifiche all'indice soggetto a variazione;
- 3) le modalità di sostituzione o variazione dell'indice.

La modifica sarà considerata approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In linea con la norma, in caso di recesso la Banca riconosce al cliente, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento. La Banca pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o che hanno subito una variazione sostanziale.

4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il presente piano è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca ed è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di conformità con la normativa vigente. Gli aggiornamenti del Piano vengono comunicati dalla Banca nel proprio sito internet e devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile. Anche nel caso in cui la valutazione annuale non evidenzia la necessità di aggiornare il contenuto del Piano, i clienti devono essere informati con le stesse modalità e tramite rimando alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet della Banca.